



Azienda Scuola

IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI DELL'ISTRUZIONE



Buona scuola, attesa per i pareri parlamentari sui decreti. Decisive le richieste sul reclutamento

Precariato, un piano pluriennale Iter slim per i prof già abilitati e con 36 mesi di servizio

DI ALESSANDRA RICCIARDI

Risputa il piano pluriennale per assumere i precari storici della scuola. Era stato ventilato anche all'inizio della Buona scuola, la riforma del governo di Matteo Renzi, allora prevalse il «tutti e subito» del premier. Poi non sono stati tutti, anche perché nel frattempo nuovi docenti si sono abilitati e altrettanti hanno ottenuto dai giudici il diritto a essere inseriti nelle graduatorie a esaurimento. E neppure subito, viste le lentezze e le difficoltà che hanno connotato l'ultimo concorso. Ora la ministra Valeria Fedeli si trova a dover fronteggiare il pressing dei precari delle graduatorie ad esaurimento, 80 mila di cui 30 mila diplomati magistrali inseriti dai Tar, circa 65 mila solo tra infanzia e primaria. E poi ci sono i precari della seconda fascia, non in Gae, quelli della terza fascia con più di 36 mesi di servizio e tutti quelli che hanno insegnato per brevi periodi e comunque avanzano pretese. Una platea ancora da definire soprattutto a livello territoriale. La radiografia promessa dal sottosegretario all'istruzione Vito De Filippo, nei giorni scorsi in parlamento, non è ancora ultimata. Sarà decisiva per definire modalità e tempistica del nuovo piano.

Le decisioni sull'architettura complessiva vanno però prese velocemente: il parlamento dovrà consegnare il parere al decreto attuativo della Buona scuola, uno dei nove decreti delegati previsti, su formazione e reclutamento entro la prossima settimana. Nel giro di un mese, il ministero dovrà recepire le eventuali modifiche. Solo in questo spazio si potrà definire il nuovo piano pluriennale. Essenziale dunque le interlocuzioni che in questi giorni vedono in campo Pd e ministero.

Un dato sta emergendo abbastanza chiaramente intanto: i posti a disposizione sono insufficienti per avviare la cosiddetta fase transitoria già da questo prossimo settembre per mettere in ruolo i docenti abilitati della seconda fascia, dopo il superamento di una sola prova orale, che consisterebbe nella simulazione di una lezione. Percorso semplificato, rispetto a quello già previsto dalla delega,

anche per i precari non abilitati con più di 36 mesi di servizio. Allo studio inoltre la possibilità di derogare al tetto del 10% di idonei del concorso da mettere in graduatoria: lì dove i vincitori dovessero essere di più rispetto ai posti messi a concorso, in presenza di cattedre disponibili, si andrebbe allo scorrimento della lista degli idonei senza ricorrere a un nuovo concorso. Essenziale dunque è che il piano sia articolato su più anni.

Per il prossimo settembre la disponibilità di posti vacanti dovrebbe andare dai 45 mila ai 55 mila, il differenziale è dato dalle cattedre di organico di fatto da mettere in diritto e su cui prosegue il braccio di ferro tra l'Economia, che resiste sulle 11 mila, e l'Istruzione, che ne chiede 20 mila. Del pacchetto di posti, che già sconta il turnover e le assunzioni residue del 2016/2017, il 60% andrà a nuove assunzioni, il 40% a mobilità. Con la naturale conseguenza che lì dove si dovessero scoprire cattedre causa trasferimenti, anche in questo caso si andrà ad assunzioni. Insomma, la percentuale delle assunzioni a settembre dovrebbe salire rispetto al 60% previsto sulla carta. Ma comunque non basta.

«Se il governo Renzi», dice Francesca Puglisi, capogruppo del partito democratico in commissione Istruzione al senato, «non avesse investito 3 miliardi all'anno e altri 400 milioni nell'ultima legge di bilancio per la stabilizzazione dell'organico di fatto, svuotando gran parte delle graduatorie di prima fascia, oggi non potremmo iniziare a pensare soluzioni per la stabilizzazione dei precari di seconda e terza fascia di istituto con 36 mesi di servizio». La mozione votata al senato la scorsa settimana mette nero su bianco la necessità di garantire la continuità didattica agli studenti, eliminando la precarietà dei docenti, in stretta relazione, dice sempre la Puglisi, con quanto previsto dalla legge 107. Un obiettivo pienamente condiviso dalla Fedeli, che però vuole evitare errori e caos, quelli che hanno accompagnato il piano varato dal suo predecessore, Stefania Giannini. Il nuovo piano è anche un biglietto da visita per il Pd che sarà alle prossime elezioni.

—© Riproduzione riservata—

OGGI NUOVO INCONTRO CON I SINDACATI, VERSO LA STRETTA

Chiamata diretta, il Miur fa fuori punteggi e anzianità di servizio

DI MARCO NOBILIO

È fissata per oggi alle 10 la riunione a viale Trastevere, tra sindacati e rappresentanti del ministero dell'istruzione, che dovrebbe portare alla stipula dell'accordo che dovrebbe regolare la chiamata diretta. Le parti stanno discutendo sulla base di un'ulteriore proposta dell'amministrazione, che prevede un'altra riduzione del numero dei requisiti (che ora scendono a 19) da correlare alle competenze richieste ai docenti destinatari della chiamata diretta. Nella tabella che elenca questi requisiti non vi è traccia dell'anzianità di servizio e non si fa alcuna menzione di punteggi da applicare per misurare il peso dei singoli titoli. I dirigenti scolastici, dunque, sceglieranno secondo gradimento e, se lo riterranno opportuno, potranno giovare di un parere del collegio dei docenti. Parere non vincolante e nemmeno obbligatorio.

Tra le clausole dell'accordo ne n'è una che prevede, infatti, che qualora il collegio, seppur regolarmente convocato, non renda il parere, il dirigente scolastico potrà dare corso alla procedura come se nulla fosse successo. Resta il fatto, però, che rispetto alle proposte precedenti le posizioni delle parti si sono molto avvicinate. Soprattutto dopo che l'amministrazione ha accettato di cancellare dall'elenco delle competenze il titolo di avere ricoperto l'incarico di collaboratore del dirigente scolastico. È probabile, dunque, che si giungerà presto a mettere un punto fermo sull'intesa, in un senso o nell'altro.

Anche perché l'amministrazione ha necessità di avviare subito le procedure di mobilità a domanda (trasferimenti e passaggi) per le quali sono stati già ipotizzati termini molto stretti (dal 14 al 31 marzo o, al massimo, fino al 3 aprile). Così da normalizzare le procedure e scaglionare le operazioni senza ingorghi estivi. La bozza di accordo sulla chiamata diretta reca anche una tabella di marcia cui dovranno attenersi i dirigenti scolastici e gli uffici scolastici, che prevede la fissazione di termini unici su tutto il territorio nazionale per i relativi adempimenti. In ogni caso, le operazioni di chiamata diretta si svolgeranno facendo riferimento ai posti e alle cattedre che rimarranno disponibili all'esito dei trasferimenti e dei passaggi di cattedra e di ruolo. E sarà data priorità ai titolari delle precedenza anche se titolari su ambito.

Quest'anno, infatti, nella medesima procedura convivranno le operazioni di trasferimento e passaggio su istituzioni scolastiche (che daranno titolo all'assunzione

della titolarità della sede nell'istituzione scolastica di arrivo) e le operazioni di attribuzione della titolarità su ambito. Pertanto, i docenti titolari su ambito saranno assoggettati all'alea della chiamata diretta. E ciò dovrà avvenire necessariamente all'esito delle operazioni di mobilità: il docente che avrà mantenuto ed ottenuto la titolarità sull'istituzione scolastica non sarà sottoposto alla chiamata diretta; i docenti titolari o trasferiti su ambito dovranno, invece, partecipare alla lotteria degli incarichi triennali che si svolgerà in due fasi. La prima, mediante la presentazione di un curriculum con il quale il diretto interessato dovrà tentare di invogliare il dirigente scolastico della scuola dove vi siano disponibilità di posti a rivolgergli una proposta di incarico. La seconda tramite l'ulteriore assoggettamento all'alea del trasferimento d'ufficio in una delle scuole dove saranno rimasti posti ancora vuoti all'esito delle operazioni di chiamata diretta.

Le disponibilità residue (ubiccate presumibilmente in luoghi svantaggiati) potranno rimanere vuote essenzialmente per 3 motivi: nel caso in cui il dirigente scolastico abbia deciso di astenersi dall'attivare le procedure di conferimento degli incarichi oppure, qualora abbia proceduto, non abbia trovato alcun docente di suo gradimento oppure, infine, pur avendo indirizzato le proposte di incarico i docenti destinatari di tali proposte abbiano ritenuto di non accettare. In tali casi sarà l'ufficio scolastico ad assegnare le sedi ai docenti rimasti senza incarico. Infine, dopo questa operazione, l'ufficio procederà ad assegnare la sede ai neimmessi in ruolo, prima ai docenti tratti dalle graduatorie di merito dei concorsi ordinari e poi individuandoli tramite lo scorrimento delle graduatorie a esaurimento. L'avvio delle procedure di chiamata diretta dovrà avvenire entro un termine unico, distinto per ciclo di istruzione, e sarà fissato entro un dato numero di giorni prima della pubblicazione degli esiti della mobilità. Sarà unico su tutto il territorio nazionale il termine per l'invio delle proposte di candidatura corredate di curricula da parte dei docenti interessati.

Unici anche i termini l'avvio delle procedure di individuazione per l'invio delle proposte di incarico e per la formalizzazione degli incarichi stessi. Ciò dovrebbe dare tempi certi alle operazioni, che dovranno necessariamente concludersi in tempo utile per consentire lo svolgimento delle operazioni di mobilità annuale (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie) e di assunzione dei supplenti sia da parte degli uffici che dei dirigenti scolastici.

—© Riproduzione riservata—

Dal prossimo anno parte alle superiori l'assegnazione dei docenti su istituto e non su scuola

Titolarità ad alto contenzioso

La novità nell'ipotesi di contratto sui trasferimenti

DI MARCO NOBILIO

Titolarità su istituto anziché su scuola, si rischia il contenzioso seriale. Dal prossimo 1° settembre i docenti delle secondarie non saranno più titolari sulla scuola dove insegnano, ma su tutta l'istituzione scolastica dove risulta inclusa la scuola di attuale titolarità. Ciò in analogia con quanto già avviene per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria. E sarà il dirigente a decidere dove assegnare i docenti anche, se del caso, in plessi ubicati in comuni diversi. Secondo quanto pattuito da amministrazione e sindacati nell'ipotesi di contratto di mobilità attualmente al vaglio degli organi di controllo, il dirigente non avrebbe titolo a disporre secondo gradimento, come per la chiamata diretta, ma in applicazione di regole interne che dovranno essere stipulate al tavolo negoziale di istituto con le Rsu.

La questione, dunque, offre il fianco al contenzioso essenzialmente sotto due profili. Il primo è la cessazione, per via negoziale, di diritti che sembravano acquisiti

per legge. Il secondo è collegato agli esiti del negoziato interno con le rsu, sia in sede di applicazione dell'eventuale accordo sia in caso non si raggiunga alcun accordo. La via più facile per i potenziali ricorrenti è sicuramente quella collegata al primo profilo. La legge 107/2015, infatti, tutela espressamente i diritti acquisiti e le relative disposizioni, allo stato attuale, sono da considerarsi norme imperative di legge. Tant'è che la legge contiene anche una disposizione che preclude alla contrattazione collettiva di introdurre deroghe nelle materie contenute nella legge stessa.

Quanto agli elementi per il ricorso, ci sarebbero tutti: il danno ingiusto in capo ai potenziali ricorrenti, ai quali verrebbe negato il diritto di titolarità nella scuola attuale con conseguente assoggettamento alla volontà del dirigente scolastico; la violazione di legge, derivante da una deroga peggiorativa del trattamento previsto dalla legge 107/2015, che garantisce il diritto alla conservazione del diritto di titolarità della cattedra nella scuola attuale; l'eventuale danno

patrimoniale derivante dalle spese collegate al pendo-larismo per raggiungere una eventuale sede diversa più lontana.

A ciò va aggiunto il fatto che la modifica della titolarità deriverebbe, almeno in parte, da una deroga introdotta dalla contrattazione collettiva, che in luogo della titolarità della cattedra nella scuola avrebbe previsto la mera titolarità sull'istituzione scolastica.

Deroga che sembrerebbe non legittima, da una parte per il divieto previsto in via generale dall'articolo 1 della legge 15/2009, che preclude alla contrattazione collettiva la possibilità di derogare le norme di legge. E dall'altra parte, nello specifico delle materie contenute nella legge 107, per effetto di una precisa disposizione contenuta nella legge stessa. Va detto inoltre che la stessa legge 107/2015, quando dice che il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza, potrebbe essere interpretata anche nel

senso che tali docenti avrebbero diritto a mantenere la titolarità della scuola anche all'esito di provvedimenti di mobilità. D'altra parte, se è vero che la legge 107 prevede l'assoggettamento dei docenti al sistema degli ambiti e della chiamata diretta, è altrettanto vero che il comma 73, dell'articolo 1, della stessa legge è una norma speciale (se non addirittura eccezionale) che prevale, per sua natura, sulla disciplina generale che regola la chiamata diretta. Se poi la deroga dovesse risultare legittima, si potrebbe considerare la possibilità di chiedere in giudizio la disapplicazione di eventuale regole pattuite in sede di contrattazione di istituto, qualora non conformi alla contrattazione collettiva nazionale.

Si pensi, per esempio, all'assegnazione di docenti a plessi ubicati in altri comuni senza tenere conto dei titoli e dei punteggi, in analogia con quanto avverrà in sede di chiamata diretta. Nel caso specifico, si tratterebbe di veri e propri provvedimenti di mobilità, che dovrebbero necessariamente risultare conformi alle disposizioni

contrattuali previste nella contrattazione collettiva nazionale. E poi c'è il problema del possibile contrasto tra norme di dettaglio tassative, che di fatto precluderebbero al dirigente scolastico di avvalersi delle proprie prerogative dirigenziali. Contrasto che potrebbe ingenerare un conflitto tra fonti di difficile soluzione.

Sempre che nel frattempo non giunga a compimento l'iter di approvazione del decreto Madia che, per contro, prevede il ripristino della supremazia delle norme contrattuali sulle norme di legge nelle materie concernenti la mobilità. Qualora il contrasto dovesse essere risolto nel senso della supremazia delle prerogative dirigenziali rispetto alle norme pattizie, verrebbe comunque in rilievo la necessità che il dirigente scolastico conformi la propria decisione ai criteri individuati dagli organi collegiali in quanto di competenza.

—©Riproduzione riservata—

Supplemento a cura di ALESSANDRA RICCIARDI
aricciardi@class.it

DALLA BUONA SCUOLA ALLA RIDUZIONE DEI SALARI

Presidi in crisi, meno poteri ma più responsabilità

DI GIOVANNI BRUSIO

Strano destino, quello dei presidi, dovevano diventare super ma oggi sembrano l'ultima ruota del carro. Messi fuori dal ruolo unico dei dirigenti della pubblica amministrazione, per loro c'è la riserva indiana dell'area quinta del contratto dei dirigenti pubblici in cui contano meno di tutti nonostante la pleora incomparabile di responsabilità. «Prova ne sia, dicono dall'associazione nazionale presidi, il rapporto medio dirigente/unità di personale dipendente (1/144) che supera di quattro o cinque volte quello di qualsiasi altro ufficio dirigenziale», attacca l'Anp, l'associazione nazionale presidi. E come se non bastasse adesso si vedono tagliati anche gli stipendi. La denuncia è che, con differenze in base alle regioni, si va da un taglio del 15,60% nel 2012/2013 a uno del 26,65 nel 2015/2016. La perdita strutturale è pari a 4.597,59 euro annui, 353,66 euro mensili. A un anno dalla riforma, la categoria su cui la Buona Scuola fondava tutte le sue speranze per rilanciare la scuola italiana è già in rivolta e l'Anp annuncia la sottoscrizione di una petizione per tutto il mese di marzo, quale primo atto di mobilitazione «per contrastare il tentativo di depotenziare la funzione dirigenziale nella scuola e per chiedere ancora una volta con forza il riconoscimento economico che non può essere ulteriormente rimandato».

Adesso parte la valutazione dei dirigenti scolastici ad opera dei nuclei esterni di valutazione. A loro spetterà giudicare l'operato dei presidi con l'eventualità, in caso di esito negativo, di ulteriore riduzione della retribuzione di risultato. Che le acque per i presidi si sarebbero fatte brutte lo si era intuito già all'indomani della legnata delle ultime amministrative, quando l'allora ministra **Stefania Giannini**, in cerca di recupero credito presso i docenti, annunciò trattamenti draconiani per i dirigenti scolastici. Di lì a poco, infatti, ecco uscita la direttiva 25/2016 sulla valutazione dei ds: i dirigenti scolastici rappresentano l'unica categoria della scuola, insieme agli studenti, a essere valutata. Tra l'altro adesso i dirigenti scolastici dovranno compilare il portfolio. E c'è già chi commenta che è paradossale che il portfolio, abolito per gli studenti ai tempi della riforma Moratti, venga oggi reintrodotta sì, ma per valutare i presidi.

—©Riproduzione riservata—

DDL AL SENATO, INTERESSATI 186 MILA STUDENTI

Agevolazioni per i dislessici, dalle lingue all'Iva ridotta

DI EMANUELA MICUCCI

Non solo deleghe della Buona Scuola. Il diritto allo studio e l'inclusione scolastica degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (Dsa) passano anche dal disegno di legge n. 2236 sulle agevolazioni fiscali per l'acquisto e l'utilizzo di sussidi tecnici e informatici a loro favore, primo firmatario **Gianluca Rossi** (Pd), di cui domani inizierà l'esame in sede consultiva in Commissione Istruzione del Senato.

Due soli articoli, depositati oltre un anno fa, il 9 febbraio 2016, che secondo la relatrice del Ddl **Francesca Puglisi** (Pd) mirano a «completare il pacchetto di misure previste dalla legge n. 170 del 2010» su dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, disturbi specifici dell'apprendimento (Dsa) che riguardano secondo il Miur 186 mila studenti, il 2,1% del totale. Per consentire una maggiore diffusione degli strumenti compensativi di flessibilità didattica previsti dalla legge 170, a partire dai mezzi e dalle tecnologie informatiche il ddl introduce una duplice agevolazione per il loro acquisto, riducendone gli oneri fiscali.

Prevedendo così per le casse dello Stato una spesa annua pari a 21 milioni di euro dal 2017. Si tratta di una detrazione d'imposta per le spese sostenute dai genitori in favore dei figli minori a cui è stato diagnosticato un Dsa per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici necessari all'apprendimento e per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento delle lingue straniere.

La seconda nuova agevolazione, invece, consiste nell'applicazione dell'aliquota Iva al 4% nel caso dell'acquisto di strumenti tecnici e informatici necessari all'apprendimento e alla comunicazione verbale dei minori con diagnosi di Dsa. Per coprire gli oneri del provvedimento, «stimati in 21 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2017», spiega Puglisi, il ddl prevede «una corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica».

—©Riproduzione riservata—

L'intesa sulla mobilità consente di far scattare le priorità anche per il prossimo anno

Precedenze, occhio agli allegati

I titoli utili per usufruire della 104 vanno presentati a parte

DI ANTIMO DI GERONIMO

Precedenze nella mobilità per i portatori di handicap e per chi li assiste, occhio agli allegati. Le precedenze previste dal contratto sulla mobilità sono delle priorità nei movimenti che vengono attribuite in presenza di situazioni e stati particolari. Esse consistono nell'aver diritto a essere trattati prima degli altri richiedenti, a prescindere dal fatto che altri aspiranti alla mobilità (sprovvisi della stessa precedenza) vantino un maggiore punteggio. E assumono rilievo ai fini dei movimenti solo in presenza di due requisiti formali. Il primo è che la precedenza di interesse sia stata espressamente indicata nel modulo di domanda e il secondo, che è condizione necessaria al pari del primo, è che l'interessato abbia documentato il titolo o i titoli che dimostrano il possesso dei requisiti previsti dalla legge per ottenere precedenza. I titoli vanno indicati negli allegati alla domanda di mobilità.

In particolare, per quanto concerne le certificazioni mediche da allegare per ottenere la precedenza prevista per i portatori di handicap o per chi li assiste, l'ordinanza ministeriale di prossima emanazione prevede due procedure, a seconda che il portatore di handicap sia l'aspirante

alla mobilità (art. 21 della legge 104/92) oppure l'aspirante assista un portatore di handicap grave in qualità di referente unico (art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92).

Se il portatore di handicap è il lavoratore, per avere diritto alla precedenza deve dimostrare di essere portatore di handicap e che il proprio grado di invalidità civile sia superiore ai 2/3 oppure che risulti affetto da una delle cosiddette minorazioni tabellate. Vale a dire, una serie di minorazioni (espressamente previste dalla legge 648/50, comprese nella I, II, e III categoria) indicate nella tabella A allegata alla stessa legge. L'interessato ha facoltà di presentare un unico certificato medico (per esempio la certificazione della Asl dalla quale risulti direttamente che versa nelle condizioni di cui all'art. 21 della legge 104/92) oppure un certificato dal quale risulti la qualità di portatore di handicap e un altro certificato che riporti il grado di invalidità superiore ai 2/3 (oppure il possesso di una o più minorazioni tabellate).

Se il portatore di handicap è il parente prossimo assistito dal lavoratore in qualità di referente unico, secondo quanto previsto dall'ordinanza di prossima emanazione, il lavoratore interessato dovrà anzitutto allegare la certificazione sanitaria dalla quale risul-

ti che il familiare assistito è portatore di handicap grave. A questo proposito, il certificato deve indicare espressamente anche il riferimento normativo che è l'articolo 3, comma 3, della legge 104/92 (che non va confuso con il comma 1, che fa riferimento alla mera qualifica di portatore di handicap e spetta anche ai non gravi). In più, il lavoratore referente unico dell'assistenza deve comprovare, allegando alla domanda una dichiarazione personale, che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

Nella stessa dichiarazione (o a parte) l'interessato dovrà dichiarare le generalità dell'assistito, la propria qualità di referente unico in quanto genitore (anche adottivo) o coniuge oppure di figlio unico in grado di prestare assistenza oppure, ancora, di fratello o sorella in sostituzione dei genitori. Ai sensi della legge 76 del 20 maggio 2016 per coniuge si intende anche la parte dell'unione civile.

Nel caso in cui l'assistente sia un fratello o un figlio e in presenza di ulteriori co-obbligati all'assistenza (per esempio il coniuge ancora in vita o altri fratelli se il coniuge è deceduto o inesistente o totalmente inabile) il referente unico ha l'onere di dimostrare tale situazione. Che non è una situazione di mero fatto, ma una situazione di diritto

derivante dall'impossibilità oggettiva degli altri eventuali co-obbligati a prendersi cura del disabile. Impossibilità oggettiva derivante da causa di forza maggiore.

Per esempio, la residenza in altro comune lontano da quello dove risulta domiciliato l'assistito oppure lo stato di totale inabilità. A questo proposito il contratto, integrando le disposizioni procedurali contenute nell'ordinanza, dispone che l'eventuale status di invalidità civile del genitore debba essere dimostrata dal referente unico allegando la certificazione medica alla domanda. Idem per quanto riguarda le situazioni impeditive dell'assistenza da parte di altri co-obbligati, come per esempio la residenza in altro comune.

In quest'ultimo caso la residenza può essere autocertificata con dichiarazione personale dall'altro co-obbligato. Le ulteriori dichiarazioni dei co-obbligati non sono necessarie qualora il referente unico sia anche l'unico dei co-obbligati a convivere con l'assistito.

Per avere diritto alla precedenza, l'assistenza come referente unico deve essere effettivamente svolta alla data di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità e deve sussistere entro 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al Sidi delle domande.

—© Riproduzione riservata—

Prof musicali agevolati

I docenti di musica utilizzati nei licei musicali, che intendono presentare la domanda di passaggio, potranno farlo su tutte le discipline specifiche di indirizzo sulle quali sono attualmente utilizzati. E se sono utilizzati su più di un liceo, anche di diversa provincia, potranno chiedere il passaggio, giovandosi di una precedenza speciale prevista dal contratto in tutti i licei musicali dove prestano attualmente servizio. Lo prevede la bozza di ordinanza alla quale stanno lavorando, per gli ultimi ritocchi, i tecnici del ministero dell'istruzione. I docenti interessati dovranno indicare nella domanda a quale dei licei intendono dare priorità. E se i licei risulteranno collocati in province diverse, dovranno inoltrare la domanda ad entrambe le province di competenza. I richiedenti potranno anche indicare l'ordine di preferenza delle discipline per le quali chiederanno il passaggio, qualora ne abbiano insegnato più di una. I termini per la presentazione delle domande saranno uguali per tutti. E dunque, dovrebbero andare dal 14 marzo al 31 dello stesso mese o al massimo fino al 3 aprile. Sempre per la mobilità professionale verso le discipline specifiche dei licei musicali, il termine ultimo per la comunicazione delle domande al Sidi dovrebbe essere fissato al 18 aprile, mentre la pubblicazione dei movimenti dovrebbe avvenire l'11 maggio. Resta il fatto, però, che gli organici dei licei musicali dal prossimo anno, salvo ripensamenti dell'ultima ora, subiranno un forte ridimensionamento a causa della riduzione delle ore di insegnamento dello strumento principale. Che porterà ad una perdita di chances di ottenere il passaggio richiesto. In queste particolari tipologie di scuole lo studente ha facoltà di scegliere lo strumento al quale dedicarsi in via prioritaria. Lo studio del primo strumento è stato ridotto (si veda *ItaliaOggi* di martedì scorso).

di Carlo Forte

—© Riproduzione riservata—

DANNO PUNTI ANCHE L'AVVER FIGLI SOTTO I 18 ANNI E L'ESSERE IMPIEGATI LONTANO DALLA RESIDENZA

Mobilità, il precariato ha punteggio pieno

DI ANTIMO DI GERONIMO

A partire da quest'anno, i docenti che saranno in grado di vantare servizi utili ai fini della mobilità, prestati durante il periodo di precariato, avranno titolo ad avvalersi dello stesso punteggio previsto per i servizi di ruolo. Fino all'anno scorso i servizi pre-ruolo valevano 3 punti per ogni anno, intendendo per tale un periodo prestato anche frazionatamente nell'anno scolastico di riferimento non inferiore a 180 giorni oppure un periodo di servizio prestato, sempre nell'anno scolastico di riferimento, ininterrottamente almeno dal 2 febbraio fino allo scrutinio finale. Da quest'anno, invece, fermi i requisiti ai fini della validità dell'anno di servizio pre-ruolo da valutare (180 giorni oppure il servizio ininterrotto in tutto il 2° quadrimestre + lo scrutinio) il servizio pre-ruolo sarà valutato 6 punti per ogni anno esattamente come il servizio di ruolo.

Il possesso dei titoli di servizio dovrà essere documentato con un'autocertificazione utilizzando il cosiddetto allegato D: un modulo tipico, reperibile anche su istanze online, che dovrà essere allegato alla domanda di

trasferimento o di passaggio. I docenti che hanno insegnato nella stessa scuola per almeno 3 anni potranno anche giovare di una maggiorazione di punteggio di due punti per ogni anno di servizio prestato fino ai primi 5 anni nella stessa scuola. E di 3 punti per ogni anno di servizio, sempre nella stessa scuola, oltre i primi 5. Oltre ai titoli di servizio, gli interessati potranno far valere le cosiddette esigenze di famiglia, sempre da autocertificare. In particolare, i richiedenti potranno avvalersi di una maggiorazione di punteggio nell'ordine di 6 punti se intendono ricongiungersi al coniuge o, in alternativa, a un genitore o al figlio.

Per ottenere il punteggio per il ricongiungimento la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento deve essere comprovata con una dichiarazione personale, anche redatta dall'interessato, nella quale lo stesso deve dichiarare che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo dell'ufficio territorialmente competente dell'ordinanza ministeriale concernente l'indicazione dei termini di presentazione della domanda. A prescindere dal ricongiungimento, il richiedente

ha titolo a 4 punti per ogni figlio infra6enne e 3 punti per ogni figlio di età superiore a 6 anni, ma infra18enne. L'esistenza dei figli deve essere autocertificata dal richiedente. Infine, gli interessati potranno far valere anche il possesso di eventuali ulteriori titoli di studio. Il possesso di un'altra laurea vale 3 punti, se triennale, e 5 punti se del vecchio ordinamento oppure quinquennale.

La specializzazione vale 5 punti, idem il dottorato di ricerca. Un punto per i master e i corsi di perfezionamento se annuali e con esame finale. Se conseguiti in vigenza del nuovo ordinamento universitario, per essere valutabili dovranno avere dato luogo al conseguimento di almeno 60 crediti formativi universitari (Cfu). È valutabile anche il superamento di un concorso ordinario per titoli ed esami che dà titolo all'attribuzione di 12 punti in più. Il possesso dei titoli di studio e professionali, per dare luogo al punteggio deve essere autocertificato avendo cura di descrivere i titoli indicando la data di conseguimento, voto, sede, eventuali riferimenti normativi e ogni altro dato utile ad agevolare l'amministrazione in sede di controllo.

—© Riproduzione riservata—

Entro il 20 marzo i bandi per entrare nei ruoli provinciali di collaboratori e assistenti

Ata, si assume solo tra precari

Il turnover è però ridotto rispetto al fabbisogno reale

DI NICOLA MONDELLI

Si è messa in moto la macchina ministeriale finalizzata all'indizione dei concorsi per soli titoli per l'accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell'area A (collaboratore scolastico e B (assistente amministrativo e tecnico, cuoco, guardabobiere, infermiere) del personale

Ata e alla costituzione delle graduatorie provinciali permanenti utili per l'anno scolastico 2017/2018 e all'aggiornamento di quelle già costituite negli anni precedenti.

Una nota ministeriale del 28 febbraio 2017 ha infatti autorizzato gli uffici scolastici regionali a indire i predetti concorsi non mancando, opportunamente, di raccomandare che la pubblicazione dei relativi bandi avvenga entro il 20 marzo e ciò al fine di dare uniformità alla pubblicazione delle

graduatorie definitive, utili per le operazioni di corretto avvio dell'anno scolastico 2017/2018.

Ogni ufficio scolastico regionale dovrà pertanto disporre gli appositi bandi fissando la data a partire dalla quale e quella entro la quale gli interessati potranno presentare la domanda. La partecipazione al concorso è comunque riservata al solo personale Ata non di ruolo che, alla data di scadenza fissata nei singoli bandi di concorso, potrà fare valere una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso è stato indetto e/o in posti corrispondenti ai profili professionali dell'area del personale Ata immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre.

La domanda, indirizzata all'ufficio scolastico territoriale della provincia in cui l'interessato presta servizio o vi abbia prestato, andrà presentata in formato cartaceo direttamente oppure spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e potrà essere finalizzata all'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti valide, appunto, per l'anno scolastico 2017/2018 ovvero, se già inseriti nelle stesse, all'aggiornamento del punteggio e della posizione di graduatoria.

La domanda dovrà inoltre essere compilata utilizzando esclusivamente gli appositi modelli predisposti dal ministero dell'istruzione.

Il personale che intende usufruire dei benefici di cui all'articolo 21 (diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili) e all'articolo 33, commi 5,6 e 7 (diritto di sce-

gliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona disabile che si assiste) della legge 104/1992 deve unire alla domanda di partecipazione al concorso un apposito allegato H, sia se già incluso nelle graduatorie permanenti sia se ne chiedi l'inserimento ex novo.

Fin qui il dato tecnico della procedura concorsuale per soli titoli riservata al personale Ata ai sensi dell'articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e della O.M. 23/2/2009, n. 21, dato che non si discosta sostanzialmente da quello contenuto nella procedura per lo svolgimento del concorso bandito nell'anno scolastico 2015/2016.

In particolare viene ribadito che è valutabile come servizio svolto presso enti pubblici anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.

Sottolineato come ancora

una volta il personale Ata sia stato completamente ignorato dalla riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, quella dei concorsi per soli titoli rimane pertanto l'unica strada praticabile per l'accesso ai ruoli provinciali.

Una strada che oltre a poter essere percorsa esclusivamente da personale con alle spalle anni di servizio a tempo determinato, è in grado, al momento dato, di consentire l'accesso ai ruoli solo di un numero ridotto di aspiranti e ciò principalmente a causa sia di una costante riduzione degli organici che della tendenza a non coprire tutti i posti che si rendono vacanti per dimissioni o collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

Pesa inoltre, anche se limitatamente al profilo dei collaboratori scolastici, la non disponibilità per l'immissione in ruolo degli 11.851 posti accantonati per consentire l'utilizzazione degli oltre 18 mila ex Lsu nelle pulizie delle scuole.

© Riproduzione riservata

La partecipazione al concorso è riservata al solo personale Ata non di ruolo che potrà fare valere una anzianità di almeno due anni di servizio

È valutabile come servizio svolto presso enti pubblici anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva

RINNOVATA L'INTESA CON IL MIUR. POSSIBILI CONTROLLI PREVENTIVI

Gite scolastiche, polizia in campo

Il 25% dei pullman è irregolare

DI FRANCO BASTIANINI

I viaggi di istruzione e le gite scolastiche che in questo periodo cominciano a effettuarsi potranno continuare a contare, nell'ambito del progetto «Gite scolastiche in sicurezza», sulla collaborazione del ministero dell'istruzione e sulla protezione e vigilanza della polizia stradale. È quanto è stato annunciato nel corso di una recente conferenza stampa svoltasi presso il dicastero di viale Trastevere in occasione del rinnovo dell'accordo tra il Miur e la Polizia stradale, Gabriele Toccafondi, Sottosegretario del ministero dell'istruzione, Giuseppe Bisogno, Direttore del servizio polizia stradale del Ministero dell'Interno e Rosa De Pasquale, Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione. Quest'ultima, in particolare, aveva sottolineato che la conferenza stampa aveva anche lo scopo di ricordare a tutti, famiglie, studenti, direttori scolastici e docenti che il Ministero e tutta la comunità educante tengono all'incolumità delle ragazze e dei ragazzi che devono poter vivere questi importanti momenti di formazione e crescita, quali sono appunto i viaggi di istruzione e le gite scolastiche, in piena sicurezza.

È stato inoltre ricordato che la richiesta di intervento da parte della Polizia Stradale non è obbligatoria ma deve essere intesa come servizio a disposizione delle scuole. Le istituzioni scolastiche potranno segnalare alla Polizia Stradale i loro viaggi o programmare controlli lungo l'itinerario e potranno richie-

dere, prima della partenza l'intervento della sezione della polizia stradale della provincia di appartenenza per un controllo del messo di trasporto e per la verifica dell'idoneità del veicolo e del conducente.

Su quest'ultimo argomento è stato ribadito che il Vademecum per viaggi in sicurezza elaborato dalla Polizia Stradale deve essere inteso come documento operativo volto a facilitare il lavoro delle scuole nella scelta della società di trasporto cui affidare il servizio, non riveste carattere prescrittivo e non attribuisce in alcun modo ai dirigenti scolastici e ai docenti nuovi compiti e conseguenti responsabilità oltre quelli contemplati dal codice civile o dal contratto collettivo nazionale integrativo. In tale contesto è stato confermato che non è compito dei docenti accompagnatori controllare lo stato del mezzo di trasporto o l'idoneità del conducente.

A dare visibilità all'opera di prevenzione e vigilanza sulle gite scolastiche sono stati i dati comunicati dal Direttore del servizio di polizia stradale, Giuseppe Bisogno, dati relativi ai controlli effettuati nel 2016. Nel corso dell'anno la polizia stradale ha impiegato oltre 10 mila pattuglie per controllare circa 16 mila autobus, di cui oltre 10 mila su espresse richieste delle scuole.

In oltre 2.500 veicoli sono state accertate irregolarità quali ad esempio: pneumatici lisci, cinture di sicurezza guaste, fari rotti. Sono dati, ha osservato il sottosegretario Toccafondi, che spingono a proseguire con i controlli.

© Riproduzione riservata

OPEN MIUR DAY FINO ALL'11 MARZO

Portale unico dei dati a misura di studente

DI ANGELA IULIANO

Tutto pronto al Miur per il lancio, giovedì, del Portale unico dei dati della scuola. Sarà infatti online in occasione per l'OpenMiurDay, uno degli eventi della Settimana dell'Amministrazione Aperta in programma fino all'11 marzo. Sette giorni di iniziative in tutta Italia per promuovere la cultura e la pratica della trasparenza, della partecipazione e dell'innovazione nelle amministrazioni pubbliche e nella società (www.open.gov.it/saa). Due gli eventi a cui parteciperà il Miur.

Il primo, il 9 marzo, è #OpenDayMiur, durante il quale sarà appunto reso disponibile il Portale, previsto nel Piano nazionale Scuola Digitale e raccomandato nel rapporto BigData@Miur. Navigazione semplice e intuitiva consentirà a tutti i cittadini di accedere a numerosi dati e informazioni per conoscere e approfondire il sistema di istruzione nazionale. Il 10 marzo si terrà al ministero il primo hackathon sui dati della scuola.

Il Miur dispone, infatti, di un grande patrimonio di dati, frutto di procedure amministrative e gestionali, rilevazioni statistiche, attività di valutazione e autovalutazione della didattica e della ricerca. Informazioni finora utilizzate per la formulazione delle politiche e per l'analisi dei sistemi scolastico, universitario e della ricerca e solo parzialmente messe a disposizione in modo aperto al più ampio pubblico.

Adesso saranno offerti anche agli studenti per accompagnare la formazione e la crescita dei futuri scienziati dei dati. Avviando così l'attuazione della strategia del Miur sui dati della scuola.

© Riproduzione riservata

A giorni i chiarimenti dell'Istruzione. I diritti-doveri degli studenti? Carta ferma al Lavoro

Scuola-lavoro, i nodi al pettine

Compensi, disabili, accesso alla maturità per i privatisti

DI EMANUELA MICUCCI

In dirittura d'arrivo l'aggiornamento della Guida operativa sull'alternanza scuola-lavoro. Il Miur dovrebbe pubblicare già questa settimana il testo in cui si chiariscono i quesiti più frequenti posti fino dalle scuole al ministero. Mentre entro marzo dovrebbe arrivare l'attesa Carta degli studenti e delle studentesse in alternanza, pronta ma ferma al ministero del lavoro per il parere prima di inviata al Consiglio di Stato per l'effettiva emanazione.

Dalle linee guida sull'alternanza degli studenti disabili alla questione della mancata copertura assicurativa degli alunni nel tragitto casa-struttura ospitante, dall'informatica al lavoro minorile. E ancora, i periodi di studio all'estero, le attività sportive. Passando per i compensi a dirigente scolastico e a dsge e alle spese ammissibili. Fino ai candidati esterni all'esame di Stato.

Questi alcuni dei temi oggetto dell'integrazione della Guida operativa, presentati di recente alle organizzazioni sindacali in un apposito incontro al Miur, chiedendo loro di

inviare osservazioni. Senza, tuttavia, illustrare i contenuti della risposte a quegli argomenti.

«I chiarimenti devono partire dal fissare principi di riferimento per le scuole», spiega il delegato della Fc-Cgil, Gigi Caramia. «Se l'alternanza è obbligatoria, deve essere gratuita per i ragazzi: si pensi alle spese per il trasporto o per l'acquisto di materiale». L'attività di alternanza deve essere connessa con il Ptof della scuola. Allora, un'attività lavorativa retribuita del ragazzo non può essere riconosciuta come alternanza. Né lo possono essere quelle nell'azienda familiare o i «lavoretti estivi», prassi diffuse soprattutto nei licei come raccontano gli studenti... Il personale deve essere retribuito dalla contrattazione».

C'è poi la questione dell'alternanza per chi supera gli esami di idoneità e per i candidati esterni alla maturità. Il Miur punterebbe a riconoscere le loro attività lavorative, partendo dal dato che la maggior parte degli idonei è uno studente lavoratore, lasciando però aperto il caso degli allievi dell'istruzione familiare e, per tutti, il reale svolgimento del numero mini-

mo di ore fissato dalla legge. Mentre la delega sulla valutazione stabilisce l'alternanza come requisito per l'ammissione all'esame di Sta-

to per i soli candidati interni esonerando quelli esterni. Ma, poiché l'alternanza entra per tutti nel colloquio orale, prevede poi per i candidati esterni

la presentazione di una «relazione o elaborato» che «ha ad oggetto l'esperienza di lavoro eventualmente svolta».

—© Riproduzione riservata—

IL CASO DEL QUINTINO SELLA DI BIELLA FINISCE ALLA CAMERA

Studenti prof di pc ai rifugiati

La Lega boccia il progetto

DI EMANUELA MICUCCI

Sul progetto di alternanza scuola-lavoro «Condividere la cultura. Da studente a studente» dell'Iis Quintino Sella di Biella arriva il bollino del Miur. Chiudendo il caso, sollevato dal movimento studentesco padano, arrivato la scorsa settimana alla Camera con un'interrogazione del leghista Roberto Simonetti al Miur. Alla seconda edizione e curato in collaborazione con la Caritas, il progetto prevede che gli studenti di III, IV e V del liceo scientifico delle scienze applicate diventino docenti di un corso settimanale di alfabetizzazione informatica per i rifugiati e richiedenti asili del biellese selezionati dalla Caritas in base alla loro motivazione a frequentare le lezioni una volta a settimana da febbraio a maggio.

In totale per gli studenti 40 ore, comprensive di quelle preliminari di formazione sulla didattica dell'informatica e sull'italiano L2 e sulla conoscenza della realtà dei rifugiati e dei richiedenti asilo, oltre alla predisposizio-

ne della breve dispensa da utilizzare nel corso con i migranti. «Un tassello all'interno di un percorso molto più ampio che conta 200 ore di alternanza scuola-lavoro su tre anni per gli studenti del liceo», spiega il preside Gianluca Spagnola. Al termine del percorso infatti gli studenti acquisiscono le cosiddette competenze chiave europee. «L'arricchimento è biunivoco e vede gli studenti protagonisti, perché sono loro a preparare le attività e i programmi».

Per la Lega Nord, invece, il progetto non rientrerebbe nell'alternanza perché, spiega Simonetti, «a trarne vantaggio, sono i richiedenti asilo, non già gli studenti, posto che l'acquisizione di nuove competenze avverrà per i destinatari del servizio». Di tutt'altra opinione il Miur. Sulla base degli elementi forniti dall'usr, risponde, il progetto «ha i requisiti necessari per rientrare tra le attività di alternanza scuola-lavoro previste dal decreto legislativo n. 77 del 2005, dalla legge 107 del 2015 e dalla guida operativa del Miur».

—© Riproduzione riservata—

SCUOLE&AUTONOMIA

Vecchi pc, per riutilizzarli servono competenze digitali

La tecnologia si rigenera è il tema della nuova edizione del concorso «Riprogrammare il futuro» indetto dall'ufficio scolastico regionale Lombardia e da Aica, l'associazione italiana per l'informatica e il calcolo automatico, rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado. Il concorso ha come obiettivo quello di sensibilizzare i ragazzi al riutilizzo attraverso lo sviluppo delle competenze digitali, di problem solving e del lavoro di gruppo proponendo quattro temi, due per ogni segmento di istruzione coinvolto.

Nella prima sezione del concorso gli alunni dovranno realizzare un e-book, un video clip o un digital storytelling che proponga e illustri diverse idee e modalità per riciclare un vecchio dispositivo tecnologico; il secondo tema è quello di realizzare una ricerca documentata corredata da dati sull'impatto ambientale dello smaltimento di vecchi dispositivi tecnologici e sui vantaggi del loro possibile riutilizzo.

L'altro segmento invece è dedicato alla progettazione: i ragazzi dovranno creare un oggetto d'uso quotidiano o un gadget attraverso il riutilizzo di un vecchio dispositivo tecnologico. L'iniziativa nasce per sostenere la pratica di soluzioni informatiche di progettazione e per acquisire le competenze in informatica e digitali. La partecipazione al concorso dovrà avvenire entro il 31 marzo 2017 mentre gli elaborati potranno essere consegnati entro il 20 maggio 2017.

Info: <http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/concorso-riprogrammare-il-futuro-la-tecnologia-si-rigenera/> Michela Dei

—© Riproduzione riservata—

I progetti possono essere segnalati all'indirizzo: aziendascuola@class.it

CONVEGNO NAZIONALE
LE PROFESSIONI
DEL FUTURO

23 MARZO 2017
MILANO

Palazzo Castiglioni - Corso Venezia, 47

e tu ti stai preparando?

www.leprofessionidelfuturo.it

ideato da InTribè

Con la collaborazione di ASSIPRIM

Con il patrocinio di: Human Age Institute, CAMPUS oriente, FERPI, AICA

Sponsor: ibt, ASSIPRIM, ASSIPRIM, ASSIPRIM, ASSIPRIM, ASSIPRIM

Sponsor tecnici: ASSIPRIM, ASSIPRIM, ASSIPRIM, ASSIPRIM, ASSIPRIM

Media partner: Classeditori

L'ESPERTO RISPONDE/Non c'è una disciplina ad hoc, fa fede il contratto generale

Alternanza, quali obblighi per il prof indicato come tutor

Impossibile rifiutare se l'incarico ricada nelle 18 ore

Quali obblighi hanno i docenti relativamente all'alternanza scuola-lavoro? Se mancano docenti disponibili a svolgere l'incarico di tutor interno per gli studenti in alternanza, il dirigente scolastico può attribuire nomine d'ufficio? I docenti possono rifiutare di svolgere tale incarico?

lettera firmata

Trattandosi di una materia nuova non sono rinvenibili fonti contrattuali o giurisprudenziali che possano orientare l'interprete, nel dettaglio, in senso affermativo o negativo. In tali casi l'ermeneutica giuridica prevede che si debba risalire alle fonti generali sovraordinate. Tali fonti sono individuabili nelle scarse disposizioni contenute nel contratto di lavoro. Il vigente contratto prevede in via ordinaria che le

attività di insegnamento debbano essere svolte dal docente nell'ordine di 18 ore settimanali. Oltre tale limite si configura il cosiddetto lavoro straordinario che, per giurisprudenza costante, non è obbligatorio in quanto eccedente gli obblighi previsti dal contratto. Conseguentemente, se l'attività di tutor è compresa nelle 18 ore di insegnamento, lo svolgimento dell'incarico è da considerarsi obbligatorio. Non così, invece, se la relativa prestazione si configura come attività eccedente rispetto all'attività didattica ordinaria. Nel primo caso il docente deve necessariamente dare corso alla prestazione e non può rifiutare l'incarico. Nel secondo caso il docente può rifiutare l'incarico e, per l'effetto, astenersi dal dare corso alla prestazione aggiuntiva.

Antimo Di Geronimo

suo tempo.

Franco Bastianini

Pensione, quota A e B e maggiorazione

Sono un'insegnante che dallo scorso 1° settembre 2017 è in pensione per raggiunti limiti di età. Nei giorni scorsi, per curiosità, ho riletto il decreto di pensione predisposto dall'Inps che allego in copia. Ho notato che la base pensionabile utilizzata per calcolare la quota A e B non corrisponde all'ultima retribuzione (agosto 2016) maggiorata del 18 per cento come prevede l'articolo 15 della legge 177/1976. È un errore dell'Inps?

lettera firmata

Nessun errore da parte dell'istituto di previdenza. La base pensionabile utilizzata dall'Inps per determinare le quote A e B della sua pensione è costituita, come dispone il dpr 1092/1973, dallo stipendio annuo in godimento all'atto della cessazione dal servizio, maggiorato del 18 per cento, più l'indennità integrativa speciale che non è soggetta a maggiorazione anche se a decorrere dal 1/1/2003 tale indennità è stata conglobata nella voce stipendio tabellare.

Franco Bastianini

Assunta nel 2016, quando la conferma in ruolo

Sono un'insegnante di scuola

primaria immessa in ruolo con effetto giuridico ed economico dal 1° settembre 2016. A quella data potevo fare valere 12 anni di ininterrotto servizio come supplente annuale. Alla mia richiesta di ricostruzione di carriera la segreteria mi ha fatto presente che prima deve essere emanato da parte del dirigente scolastico il provvedimento di conferma in ruolo. Che tempi ci sono?

Carmela Parrella
Roma

Il dirigente scolastico potrà emanare il provvedimento di conferma in ruolo solo a seguito del completamento del suo percorso di formazione e prova, come previsto dalla normativa vigente. Il percorso prevede: almeno 180 giorni di servizio prestato successivamente alla nomina in ruolo, di cui almeno 120 di attività didattica; 18 ore di formazione in presenza; 20 ore di formazione su piattaforma Indire; 12 ore di attività di «peer to peer», il parere del comitato di valutazione. Se non sorgessero problemi, il provvedimento lo sarà comunicato prima dell'inizio del prossimo anno scolastico. Da quel momento potrà presentare la domanda di ricostruzione di carriera.

Franco Bastianini

© Riproduzione riservata

Mobilità, la fase comunale non c'è più

Ogni anno presento la domanda di trasferimento per una scuola ubicata nel mio comune di residenza, ma vengo sistematicamente scavalcata da colleghi che già insegnano in tale comune. Ho sentito dire che quest'anno la precedenza sul comune non esiste più, ho qualche possibilità in più?

lettera firmata

La cessazione della fase dei movimenti all'interno del comune comporterà l'equiparazione delle posizioni giuridiche dei docenti che si muovono all'interno dello stesso comune con quella degli insegnanti che si muovono all'interno della provincia verso tale comune in quanto provenienti da altro comune. Ciò vuol dire che ai movimenti all'interno dello stesso comune non sarà più data la precedenza e, dunque, tutti

docenti concorreranno ai movimenti secondo le precedenze e il punteggio ordinariamente previsti per i movimenti della fase provinciale. Ciò comporterà la possibilità, per i docenti che provengono da altro comune, di concorrere ad armi pari con i docenti che già insegnano nel comune dove è ubicata la scuola di interesse.

Antimo Di Geronimo

Assistente, come fare la ricongiunzione contributiva

Sono un assistente amministrativo di ruolo dal 2000 con alle spalle una carriera lavorativa discontinua. Alla ricerca di periodi di lavoro utilizzabili per l'accesso alla pensione anticipata, due anni fa ho chiesto all'Inps la ricongiunzione ex legge 29 di tre anni di lavoro prestato presso una agenzia di viaggio. L'onere della ricongiunzione, mi è stato comuni-

cato nei giorni scorsi, si aggira intorno a 12 mila euro. Prima di accettare vorrei sapere se il caso prospettato rientra tra quelli di cui alla legge 232/2016 in materia di cumulo a titolo gratuito.

Francesco Contini
Pisa

Le disposizioni attuative in materia di cumulo dei periodi contributivi di cui all'articolo 1, comma 195, della legge da lei citata non sono ancora state emanate. Nei giorni scorsi il sottosegretario Luigi Bobba, rispondendo ad una interrogazione presentata dall'on. Marialisa Gnechchi (Pd), ha comunicato che l'Inps, per fornire istruzioni operative in materia, sta predisponendo una circolare di prossima pubblicazione. Le consiglio di attendere tale pubblicazione prima di decidere se accettare o meno la ricongiunzione come richiesta a

Tutti i Martedì su ItaliaOggi

Azienda Scuola

il settimanale del martedì al servizio dei professionisti dell'istruzione: operatori didattici, presidi e insegnanti. Inoltre l'inserto Marketing Oggi.

per lei a meno di 1€ a settimana

CON L'ABBONAMENTO, AVRÀ LA POSSIBILITÀ DI LEGGERE SUL SITO
WWW.ITALIAOGGI.IT I SINGOLI ARTICOLI DEL GIORNO!

UN ANNO
A SOLI

€ 43,00

anziché € 104,00

Sconto
del 59%

Ben € 61,00 di RISPARMIO
Ben 30 numeri GRATIS

WWW.CLASSABBONAMENTI.COM

FAX	POSTA	E-MAIL
Invi il coupon al numero verde 800-822 195	Spedisci il coupon in busta chiusa a: ItaliaOggi, Via M. Burgozzo, 5 - 20122 Milano	Spedisci una e-mail con la richiesta a: servizioclienti@class.it
<p>SI, desidero sottoscrivere l'abbonamento annuale a ItaliaOggi del martedì (52 numeri) a € 43,00 anziché € 104,00, con lo sconto del 59%</p> <p>Nome _____</p> <p>Cognome _____</p> <p>Professione _____</p> <p>Indirizzo _____ N. _____</p> <p>Cap _____ Città _____ Prov. _____</p> <p>Telefono / Cell. _____</p> <p>E-mail _____</p>		
<p>MODALITÀ DI PAGAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Bollettino di conto corrente postale che mi invierete</p> <p><input type="checkbox"/> Bonifico bancario intestato a: Italia Oggi Editori Erirne Srl, Banca Popolare di Sondrio, codice IBAN IT80056960160000008868X74 (specificare causale di pagamento)</p> <p><input type="checkbox"/> Addebito sulla mia Carta di Credito</p> <p><input type="checkbox"/> CartaSI/Visa <input type="checkbox"/> Dimers <input type="checkbox"/> CartaSI/Visa/Eurocard/MasterCard <input type="checkbox"/> American Express <input type="checkbox"/> BankAmericard</p>		11500156
<p>N. _____ Scad. _____</p> <p>Data _____ Firma _____</p>		
<p>Il costo dell'abbonamento è interamente deducibile dal reddito professionale e d'impresa, a norma degli articoli 54 e 56 del tuir.</p> <p>Informativa ex art. 13 d.lgs 196/03. Informativa ex art. 13 d.lgs 196/03. I dati personali che la riguardano verranno trattati per dare esecuzione all'abbonamento a Italia Oggi da Lei richiesto e, in caso di suo consenso, per finalità di marketing di prodotti/servizi di Italia Oggi Editori Erirne Srl e/o di società collegate e/o controllate e/o controllanti nonché di terzi. Il conferimento dei dati è necessario per dare seguito all'abbonamento e/o al servizio e/o all'invio del prodotto. Lei potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all'art. 7 d.lgs 196/03 rivolgendosi a Italia Oggi Editori Erirne Srl. I dati non verranno diffusi e verranno trattati nell'ambito dell'organizzazione dell'Editoria da soggetti qualificati come incaricati. Titolari del trattamento è Italia Oggi Editori Erirne Srl, Via M. Burgozzo 5, Milano.</p>		
<p>Consento all'attività di marketing inerente ai prodotti/servizi del Titolare. <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO</p> <p>Consento all'attività di marketing di prodotti/servizi di terzi e/o di società collegate e/o controllanti e/o controllate della Casa Editrice Class Editori. <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO</p>		
<p>OFFERTA VALIDA FINO AL 31/12/2017, SOLO PER L'ITALIA</p>		